



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. 100.260

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di soccorso e assicurativi nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversi eventi atmosferici;

VISTI in particolare il Capo I, e il Capo III dello stesso decreto legislativo n.102/04, che disciplinano rispettivamente il contributo dello Stato sulla spesa per il pagamento premi delle polizze assicurative agevolate, e la gestione degli Organismi associati dei produttori agricoli, preposti alla stipula delle polizze assicurative agevolate in forma collettiva;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n.7854/04, espresso nell'adunanza della seconda sezione, del 25 agosto 2004, sulle modalità di copertura dei rischi parzialmente assicurabili con polizze agevolate;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01), per il periodo 2007 – 2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, in cui sono stabiliti, tra l'altro, i requisiti di esenzione dall'obbligo di notifica;

VISTO IL Piano assicurativo agricolo per l'anno 2007, approvato con proprio decreto in data 27 dicembre 2006;

RITENUTO stabilire ulteriori disposizioni per la gestione dei rischi con polizze agevolate, per semplificare le procedure ed assicurare la massima correttezza e trasparenza nella individuazione della spesa ammissibile a contributo statale;

D E C R E T A

Articolo 1

1 – Per l'ammissibilità a contributo della spesa dei premi assicurativi dei rischi agricoli, nei termini stabiliti nel Piano assicurativo annuale, le polizze agevolate devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore. Non devono sussistere collegamenti o riferimenti delle polizze agevolate con altre garanzie a totale carico del produttore.

2 – la gestione contabile delle polizze agevolate deve essere attuata attraverso apposita contabilità separata, come previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102. Tutte le operazioni devono essere effettuate attraverso apposito conto di tesoreria, o conto corrente bancario o postale dedicato, in cui devono confluire esclusivamente le entrate e le spese riguardanti la gestione dei premi assicurativi delle polizze agevolate.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3 –La domanda di contributo, da presentare tramite la regione territorialmente competente, oltre alla documentazione già prevista, deve essere corredata dal consuntivo della contabilità separata, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, e dalla certificazione del collegio sindacale sugli adempimenti indicati ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 2

1 –Il contributo dello Stato fino all'80 per cento della spesa premio parametrata, è riconosciuto quando le polizze coprono le perdite superiori alla soglia del 30 per cento della produzione ordinaria, dovute alle avversità atmosferiche contemplate nel Piano assicurativo annuale, assimilabili alle calamità naturali, come previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) N.1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 e al punto (125) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01).

2 – Quando le polizze coprono le perdite dovute alle medesime avversità, senza il vincolo della soglia di perdita del 30 per cento, è riconosciuto il contributo fino al 50 per cento della spesa premio parametrata.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

IL MINISTRO
F.to De Castro